

BERICAVITA BERICAVITA BE BE BE BE BE

BERICA *INDICAZIONE 7* INDEX LINKED

Contratto di assicurazione index linked a premio unico

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Tutela dei dati personali: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196
- Scheda sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza
- Glossario
- Modulo di proposta (*)

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

(*) Il modulo di proposta verrà allegato al presente fascicolo all'atto della sottoscrizione della proposta.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa



BERICA VITA
Gruppo Banca Popolare di Vicenza

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

TUTELA DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", (nel testo, per brevità: Codice), Berica Vita S.p.A. (per brevità anche "Società") fornisce le seguenti informazioni.

1. Fonte dei dati personali

Per fornire i prodotti assicurativi richiesti, la Società deve disporre dei dati personali che riguardano la clientela, raccolti direttamente presso la clientela stessa o tramite la rete di vendita in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale. Tali dati vengono trattati, nel rispetto del Codice, secondo canoni di riservatezza connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa.

2. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali e sensibili conferiti dal Cliente sono trattati nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività della Società, con le seguenti finalità:

- a) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Berica Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) finalità derivanti da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, ecc.);
- c) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Berica Vita S.p.A. e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato.

3. Dati sensibili

Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti assicurativi, può rendersi necessario il trattamento di dati che la legge definisce "sensibili" in quanto idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per il trattamento dei dati sensibili il Codice richiede, oltre ad apposita autorizzazione da parte del Garante, una specifica manifestazione di consenso.

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento posto in essere da Berica Vita S.p.A. viene realizzato tramite l'ausilio di strumenti elettronici e supporti cartacei.

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Fatta salva la totale autonomia dell'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.L.vo 196/2003 il consenso dell'interessato non è necessario quando il trattamento dei dati:

1. è effettuato per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
2. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
3. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria, stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
4. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, qualora l'interessato si rifiuti di conferire i propri dati, non sarà possibile concludere il contratto.

Il consenso è facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato. Pertanto, qualora l'interessato non acconsenta al conferimento degli stessi, ciò non potrà avere effetti ai fini della conclusione del contratto.

6. Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati.

I dati personali possono essere comunicati:

- a) per le finalità di cui al punto 2 lett. a) e b), ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche, Società di Gestione del Risparmio e SIM; consulenti medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UIC, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o da supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help-desk); studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela; società di informazione commerciale per rischi finanziari nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
- b) per le finalità di cui al punto 2 lett. c) a società terze, che hanno stipulato accordi commerciali con Berica Vita s.p.a., specializzate nell'informazione e promozione commerciale, nel marketing, nelle ricerche di mercato, nelle offerte dirette di prodotti e servizi.

In particolare, per le finalità di cui al comma precedente, i dati personali ed eventualmente sensibili, quando necessario, sono necessariamente e sistematicamente comunicati ai seguenti soggetti: Banca Popolare di Vicenza scpa (società controllante di Berica Vita), Universo Servizi s.p.a. di Milano, SEC Servizi – Società Consortile per azioni - di Padova. I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea solo se necessario per finalità di conclusione e gestione contratti, ma non sono soggetti a diffusione. I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione se non nei limiti e secondo le modalità indicate nella presente informativa.

7. Diritti dell'interessato.

L'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ha diritto di essere messo a conoscenza dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i suddetti diritti o per avere ulteriori informazioni, l'interessato può rivolgersi direttamente al Servizio Clienti di Berica Vita, al numero verde 800-21-91-91.

Titolare del Trattamento è Berica Vita S.p.A. - Esercizio attività assicurativa - Sede legale: Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO INDEX LINKED

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Berica Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione sulla vita appartenente al Gruppo Banca Popolare di Vicenza, con sede legale a Vicenza - Italia - Via Btg. Framarin, 18 - cap. 36100 e direzione generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 77/D - cap. 36100. Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a..

1.b) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato BERICA INDICAZIONE 7.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate all'andamento del valore della Struttura Finanziaria indicata nella sezione C) composta da un titolo strutturato costituito da due componenti, una di natura obbligazionaria ed una di natura derivata, che consente di legare le prestazioni a scadenza all'andamento dell'indice azionario **NIKKEI 225**.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento dei parametri cui sono collegate le prestazioni assicurative.

1.d) Durata

La durata del presente contratto è fissata in 6 anni, dal 28 febbraio 2007 al 28 febbraio 2013.
È possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza ed a condizione che l'Assicurato sia in vita.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico. L'importo del premio unico è stabilito dal Contraente e non può risultare inferiore a 2.500,00 euro. Non sono previsti versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

BERICA INDICAZIONE 7 è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked in forma mista a premio unico e di durata predefinita. Le prestazioni contrattuali sono direttamente collegate ad un valore di riferimento costituito da un titolo obbligazionario e da una componente derivata. Il contratto ha la finalità di restituire il premio versato alla data di scadenza e contemporaneamente di far partecipare il Contraente, grazie alla componente derivata, ai risultati dei mercati azionari di riferimento.

Il presente contratto prevede sia una prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale che una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità del contratto.

Le somme dovute dalla Compagnia sono direttamente collegate all'andamento di una Struttura

Finanziaria descritta al punto 7 della Sezione C della presente Nota Informativa ed i rischi finanziari associati sono a carico del Contraente.

La parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto e per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto, descritti dettagliatamente alla sezione D punto 10.1.1 della Nota Informativa, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di una prestazione corrispondente al premio versato maggiorato di un importo variabile qualora sussistano le condizioni descritte nella sezione B al punto 5 della Nota Informativa.

Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale caso morte pari al prodotto tra il premio versato ed il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) ed il coefficiente A di seguito indicato:

ETÀ ASSICURATIVA ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO		COEFFICIENTE A
DA (ANNI)	A (ANNI)	
18	70	1,10
71	90	1,01

Il capitale aggiuntivo liquidabile caso morte, dato dalla differenza fra il capitale liquidabile in caso di morte sopra descritto e il prodotto fra premio versato ed il valore corrente della Struttura, non potrà comunque essere superiore a 15.000,00 euro.

Opzioni contrattuali a scadenza

Opzioni di rendita

In alternativa alla liquidazione del capitale assicurato in un'unica soluzione, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto il Contraente può richiedere per iscritto la conversione del capitale a scadenza in una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita, purché la rata annua iniziale non sia inferiore a 5.000,00 euro.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 4 e 5 delle Condizioni di Polizza.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni dei parametri di riferimento e dalla solvibilità degli enti emittenti gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.

Il rating attribuito all'emittente del titolo strutturato cui è collegata la prestazione liquidabile a scadenza, alla data di redazione della presente documentazione, è A3 di MOODY'S e A- di FITCH. Nel corso della durata contrattuale il predetto rating è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia: www.bericavita.it.

L'assunzione a carico del Contraente dei rischi finanziari e del rischio d'insolvenza dell'Ente Emittente può comportare di ottenere:

- un capitale a scadenza inferiore al premio unico versato (in caso di insolvenza del soggetto emittente il titolo obbligazionario);

- b) un valore di riscatto inferiore al premio unico versato;
- c) un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore al premio unico versato.

Con la sottoscrizione del contratto il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l'assunzione di posizioni su strumenti derivati. L'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate non comporta a scadenza alcuna possibile perdita.

5. COSTI E SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento dei contratti, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

L'entità dei costi prelevati dalla Compagnia sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste dal contratto riduce l'ammontare delle prestazioni.

Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare gli strumenti finanziari sottostanti il contratto e nella componente di costo prelevato dalla Compagnia sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste dal contratto.

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO	VALORE
Componente obbligazionaria	77,30%
Componente derivata	13,70%
Costi impliciti (*)	9,00%
PREMIO COMPLESSIVO	100,00%

(*) Comprensivo del costo relativo alla copertura assicurativa in caso di premorienza dell'Assicurato, pari allo 0,60%.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BERICA VITA S.P.A.

Il Presidente


Gian Carlo Forconi

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

- A) Informazioni sull'Impresa di Assicurazione
- B) Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari
- C) Informazioni sul parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurative
- D) Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
- E) Altre informazioni sul contratto

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Berica Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione sulla vita, appartenente al Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

Sede legale a Vicenza - Italia - Via Btg. Framarin, 18 - Cap. 36100

Direzione Generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 77/d - Cap. 36100

Recapito telefonico: +39 0444.906811 - fax +39 0444.329363

Sito internet: www.bericavita.it

Indirizzo e-mail: bericavita@bericavita.it

Berica Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004.

La Società di revisione della Compagnia è KPMG S.p.A. sede legale e amministrativa in Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano; iscritta al n. 13 Albo Consob, recapito telefonico 02 6736.1.

Berica Vita. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

2. Conflitto di Interessi

Berica Vita nella gestione degli attivi non ravvisa situazioni di conflitto con gli interessi dei Contraenti ed assicura che le attività destinate alla copertura degli impegni assunti dalla Compagnia non sono gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità da essi derivanti. L'accordo con le Società Emittenti per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto non prevede erogazioni periodiche di utili alla Compagnia.

La Compagnia ha in corso contratti di c/c e deposito titoli con la Capogruppo. La distribuzione del contratto qui descritto è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

La Compagnia comunque opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna in ogni caso ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. Rischi finanziari

La presente Nota Informativa descrive un'assicurazione sulla vita di tipo Index Linked in forma mista, a premio unico e durata prestabilita.

Le assicurazioni Index Linked sono caratterizzate dal fatto che le somme dovute dalla Compagnia sono direttamente collegate al valore di uno o più parametri di riferimento, costituiti da titoli, da indici o da strumenti finanziari. Pertanto le assicurazioni Index Linked comportano rischi finanziari per il Contraente, riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento cui sono collegate le prestazioni dovute.

Il presente contratto è in forma mista e quindi prevede tanto una prestazione in caso di vita del-

l'Assicurato alla scadenza contrattuale quanto una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità del contratto. In particolare, le prestazioni in caso di vita ed in caso di decesso di cui al punto 4 della Sezione B della presente Nota Informativa, ed il valore di riscatto, di cui al punto 15 della Sezione E della presente Nota Informativa, sono direttamente collegate all'andamento di una Struttura Finanziaria descritta al punto 7 della Sezione C della presente Nota Informativa.

In relazione alla suddetta Struttura Finanziaria cui sono collegate le prestazioni, la stipula del contratto BERICA INDICAZIONE 7 comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, quali:

- **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Ente emittente;
- **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
- **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (quali le obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **rischio di liquidità:** la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- **rischio emittente/di controparte:** è il rischio connesso all'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il contratto a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti le obbligazioni e il derivato e/o delle controparti.

BERICA INDICAZIONE 7 non comporta invece per il Contraente alcun rischio di cambio in quanto l'intera operazione avviene in euro.

4. Prestazioni assicurative

Il presente contratto è un'assicurazione sulla vita di tipo Index Linked in forma mista a premio unico e prevede una durata fissa stabilita in 6 anni dalla data di decorrenza, fissata per il 28 febbraio 2007.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto descritti dettagliatamente alla sezione D punto 10.1.1, non concorre alla formazione del capitale.

Nel corso della durata del contratto, BERICA INDICAZIONE 7 offre le prestazioni di seguito indicate:

Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà una prestazione il cui importo è pari al premio versato per il valore, espresso in centesimi, della Struttura finanziaria, rilevato alla data di scadenza contrattuale. Tale Struttura finanziaria è descritta al punto 5 ("Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative") ed al punto 7 ("Prestazioni collegate ad un indice azionario").

Il valore della Struttura è dato dal valore corrente del titolo strutturato costituito da una compo-

nente di natura obbligazionaria ed una di natura derivata, descritti nella sezione C della presente Nota Informativa. La componente derivata consente la corresponsione della Performance dell'Indice a scadenza, secondo quanto previsto al punto 5 ("Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative").

La Compagnia non fornisce alcuna garanzia finanziaria né di rendimento minimo, pertanto il rischio connesso all'andamento della Struttura finanziaria e quello legato all'insolvenza dell'Emittente il titolo strutturato sono a carico del Contraente.

Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale caso morte pari al prodotto tra il premio versato ed il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) e il coefficiente A di seguito indicato:

ETÀ ASSICURATIVA ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO		COEFFICIENTE A
DA (ANNI)	A (ANNI)	
18	70	1,10
71	90	1,01

Il capitale aggiuntivo liquidabile caso morte, dato dalla differenza fra il capitale liquidabile in caso di morte sopra descritto e il prodotto fra premio versato ed il valore corrente della Struttura, non potrà comunque essere superiore a 15.000,00 euro.

Il valore corrente della Struttura verrà rilevato il primo giorno utile di valorizzazione seguente la data in cui perviene in Compagnia la notizia del sinistro, completa della documentazione indicata all'art.16 delle Condizioni di Polizza.

Il prezzo di emissione della Struttura Finanziaria è pari al 91,00% del valore nominale. Ciò implica che solo una parte del premio unico versato verrà investita per l'acquisto degli attivi destinati a copertura, cui sono collegate le prestazioni assicurate. Ne deriva che in caso di decesso o di estinzione anticipata del contratto vi è la possibilità che l'entità della prestazione liquidata sia inferiore al premio versato.

La Compagnia non fornisce alcuna garanzia finanziaria né di risultato, pertanto il rischio connesso all'andamento della Struttura finanziaria e quello legato all'insolvenza dell'Emittente della Struttura finanziaria assunta come parametro di riferimento sono a carico del Contraente.

Esiste la possibilità che la prestazione liquidabile in caso di premorienza risulti inferiore al premio versato per effetto dei rischi illustrati nella sezione B della presente Nota Informativa, con particolare riferimento ai rischi di interesse e di controparte.

5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative

Alla scadenza contrattuale viene riconosciuto il premio versato aumentato di una performance finale pari al massimo fra il 5% ed il 76% dell'incremento conseguito dall'Indice azionario NIKKEI 225 (codice Bloomberg NKY).

L'incremento viene calcolato come di seguito descritto: il 14 febbraio 2013 viene osservata la variazione percentuale registrata dall'indice rispetto al valore determinato alla data di decorrenza del contratto (28 febbraio 2007).

In altri termini, il valore della prestazione in caso di sopravvivenza a scadenza, sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$\text{Massimo} \left[5,00\%; 76\% \times \left(\frac{I_f - I_0}{I_0} \right) \right] * \text{Premio versato}$$

dove

I_t: valore di chiusura dell'indice osservato il 14 febbraio 2013

I₀: valore di chiusura dell'indice osservato il 28 febbraio 2007

Si considera giorno lavorativo qualsiasi giorno lavorativo bancario nel quale la Borsa Valori, presso la quale il valore dell'indice viene rilevato, sia aperta per regolari negoziazioni. Qualora nella predetta data si verifichi un giorno di chiusura della Borsa sarà preso a riferimento il valore del primo giorno successivo alla chiusura. In caso di eventi di turbativa su un mercato verrà utilizzata la quotazione del primo giorno lavorativo utile nel quale non sussista un evento di turbativa nel suddetto mercato, ferma restando la rilevazione sugli altri mercati. In nessun caso, tuttavia, il giorno di rilevazione potrà essere successivo al quinto giorno lavorativo seguente al giorno di rilevazione originariamente previsto.

6. Opzioni contrattuali

Opzione in rendita

Con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del contratto, il Contraente potrà richiedere di convertire il capitale maturato alla scadenza in una rendita annua vitalizia posticipata, purché la rata annua iniziale non sia inferiore a 5.000,00 euro.

I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione applicati dalla Compagnia saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita, in base al sesso ed all'età dell'Assicurato. La rendita di opzione non può essere riscattata durante il periodo di godimento. La Compagnia si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, al più tardi 90 giorni prima dell'ultima data utile prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica dell'opzione esercitabile, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Detta comunicazione prevede l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, La Nota Informativa e le Condizioni di Polizza relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI

7. Prestazioni collegate ad un indice azionario

Il valore della prestazione a scadenza è collegato all'andamento dell'indice azionario le cui caratteristiche specifiche sono sotto riportate:

INDICE AZIONARIO	COD. BLOOMBERG	BORSA DI RIFERIMENTO
NIKKEI 225	NKY	TOKYO

I valori di chiusura ufficiali dell'indice sopra descritto sono pubblicati con cadenza giornaliera sui principali quotidiani finanziari, come Il Sole 24 Ore.

Tali valori non impegnano in alcun modo l'Agente per il Calcolo che utilizzerà, ai fini della determinazione delle prestazioni, i valori ufficiali pubblicati dalle Borse di riferimento.

Nel caso di mancata disponibilità del valore ufficiale di chiusura dell'indice, per il giorno 28 febbraio 2007 o per il 14 febbraio 2013, a causa di festività in uno dei mercati presi a riferimento, verrà preso in considerazione il valore pubblicato nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

Nel caso, invece, sempre in occasione della data iniziale del 28 febbraio 2007 o del 14 febbraio 2013, di mancata disponibilità di un valore ufficiale di chiusura a seguito di un evento di turbativa del mercato di riferimento, verrà preso in considerazione il valore pubblicato il primo giorno lavorativo successivo in cui è disponibile il prezzo ufficiale di chiusura.

Nel caso la mancata rilevazione del prezzo di chiusura dell'indice a seguito di turbativa si prolungasse per oltre otto giorni lavorativi, l'Agente per il Calcolo provvederà comunque, in buona


federe ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un valore da considerarsi quale prezzo di chiusura.

Qualora per motivi indipendenti dalla Compagnia l'indice considerato non venisse più calcolato, l'Agente per il Calcolo provvederà, in buona fede e seguendo la prassi di mercato, alla sua sostituzione con un indice simile, applicando gli opportuni correttivi al fine di non pregiudicare la modalità di indicizzazione delle prestazioni.

L'Agente per il Calcolo provvederà altresì ad apportare gli opportuni correttivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario al fine di garantire una corretta continuità dei valori rilevati (es. cambio della Base di calcolo dell'Indice).

Si rinvia al successivo Punto 8 per una più dettagliata descrizione degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici.

Di seguito viene riportato graficamente l'andamento dell'indice di riferimento nel corso degli ultimi 6 anni.



Attenzione: l'andamento passato non è indicativo di quello futuro

8. Indicazione sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa

Il parametro di riferimento, cui sono collegate le prestazioni in caso di vita, in caso di riscatto anticipato ed in caso di morte del presente contratto, è rappresentato dal valore di mercato di una Struttura Finanziaria, appositamente acquisita dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti in dipendenza del contratto stesso, costituita da un titolo strutturato denominato in euro e composto da una componente derivata e da una componente obbligazionaria.

Caratteristiche del titolo strutturato

- Denominazione e natura: "Banca Italease S.p.A. 2007/2013 Index Linked";
- Codice ISIN: XS0280887448;
- Valuta: Euro;
- Durata: 6 anni, data di emissione il 28 febbraio 2007 e scadenza il 28 febbraio 2013;
- Prezzo di emissione: pari al 91% del valore nominale;
- Prezzo di rimborso: 100.00;
- Società Emittente: BANCA ITALEASE S.p.A., Via Cino del Duca 12, 20122 Milan, Italy;
- Rating della Società Emittente: è A3 di MOODY'S e A- di FITCH, in vigore al momento dell'edizione della presente Nota Informativa, e pubblicato sia sul sito internet della Compagnia, www.bericavita.it, che sul quotidiano Il Sole 24 Ore;
- Mercato di quotazione: l'obbligazione è quotata presso la Borsa valori del Lussemburgo; data

la frequenza ed i volumi scambiati, la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato. Il valore dell'obbligazione posta a copertura della polizza è valutato quindi dicinalmente dall'agente di calcolo BANCA CABOTO;

- Tasso annuo di rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria è pari al 4,3847%;
- Valore iniziale della componente derivata: 13,70%;
- Prezzo di emissione della componente obbligazionaria: 77,30%.

Il Valore corrente della Struttura Finanziaria è dato dal valore del titolo strutturato: alla data di decorrenza della polizza (28 febbraio 2007) il valore della struttura finanziaria è pari a 91,00 (espresso in centesimi).

La determinazione del Valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) viene effettuata quindi dicinalmente, il giorno 15 di ogni mese o, nel caso in cui risultasse festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente seguente e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Tale valore ed il rating dell'Ente Emittente, sono pubblicati giornalmente sul quotidiano economico a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore", nella sezione "Fondi Assicurativi - Index Linked", sul sito internet della Compagnia - www.bericavita.it - e tempestivamente comunicati dalla Compagnia su richiesta del Contraente che in tal senso potrà rivolgersi al Servizio Clienti, Numero Verde 800.21.91.91. Si considera giorno lavorativo qualsiasi giorno lavorativo nel quale la Borsa Valori, presso la quale il valore dell'indice azionario viene rilevato, sia aperta per regolari negoziazioni. Qualora nelle predette date si verifichi un giorno di chiusura delle borse sarà preso a riferimento il valore del primo giorno successivo alla chiusura. Nel caso in cui sopravvengano eventi straordinari o eventi di turbativa dei mercati che provochino la sospensione o la mancata rilevazione del valore di mercato della Struttura Finanziaria si considererà il valore rilevato il primo giorno utile immediatamente successivo. Nel caso in cui l'impossibilità di quotazione della Struttura Finanziaria si prolungasse per otto giorni lavorativi consecutivi l'Agente di Calcolo provvederà a fornire il prezzo della Struttura Finanziaria, secondo un suo equo apprezzamento.

Il rimborso della Struttura Finanziaria è condizionato alla solvibilità del Soggetto Emittente dell'obbligazione e dello strumento derivato; il valore degli stessi, e quindi delle prestazioni assicurate, non è garantito dalla Compagnia, ed in caso di totale o parziale non solvibilità del Soggetto Emittente potrebbe subire un ridimensionamento sulla base della relativa percentuale effettiva di realizzo.

9. Esempificazione dell'andamento delle prestazioni

Al fine di illustrare le modalità di determinazione delle prestazioni in caso di vita e di decesso dell'Assicurato ed allo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle stesse, si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo utilizzando valori puramente ipotetici. I valori sotto riportati sono espressi in Euro.

Prestazioni in caso vita a scadenza

Nelle seguenti tabelle sono riportati tre esempi numerici determinati sulla base di tre differenti scenari di performance che potrebbero verificarsi a scadenza.

ESEMPIO 1: SCENARIO POSITIVO • PREMIO VERSATO 10.000,00 EURO		
RILEVAZIONE	DATA	VALORE DELL'INDICE
Alla decorrenza	28 febbraio 2007	106,092
Alla chiusura	14 febbraio 2013	123,50
Incremento dell'indice rilevato alla scadenza		16,41%
76% del valore dell'incremento dell'indice		12,47%
Performance finale (<i>massimo fra 5% e 76% dell'incremento dell'indice</i>)		12,47%
Valore della struttura a scadenza		100,00 + 12,47 = 112,47
Prestazione a scadenza	Premio versato x valore struttura/100 = 10.000,00 * 112,47/100 = 11.247,00	

ESEMPIO 2: SCENARIO NULLO • PREMIO VERSATO 10.000,00 EURO		
RILEVAZIONE	DATA	VALORE DELL'INDICE
Alla decorrenza	28 febbraio 2007	106,092
Alla chiusura	14 febbraio 2013	110,70
Incremento dell'indice rilevato alla scadenza		4,34%
76% del valore dell'incremento dell'indice		3,30%
Performance finale (massimo fra 5% e 76% dell'incremento dell'indice)		5,00%
Valore della struttura a scadenza		100,00 + 5,00 = 105,00
Prestazione a scadenza	Premio versato x valore struttura/100 = 10.000,00 * 105,00/100 = 10.500,00	

ESEMPIO 3: SCENARIO NEGATIVO • PREMIO VERSATO 10.000,00 EURO		
RILEVAZIONE	DATA	VALORE DELL'INDICE
Alla decorrenza	28 febbraio 2007	106,092
Alla chiusura	14 febbraio 2013	101,30
Incremento dell'indice rilevato alla scadenza		- 4,52%
76% del valore dell'incremento dell'indice		- 3,43%
Performance finale (massimo fra 5% e 76% dell'incremento dell'indice)		5,00%
Valore della struttura a scadenza		100,00 + 5,00 = 105,00
Prestazione a scadenza	Premio versato x valore struttura/100 = 10.000,00 * 105,00/100 = 10.500,00	

ATTENZIONE: gli esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

Prestazioni in caso morte

Nelle seguenti tabelle sono riportati tre esempi numerici in corrispondenza dei quali il capitale caso morte risulta superiore, pari o inferiore al premio versato.

Premio versato pari a 2.500,00 euro

VALORE CORRENTE DELLA STRUTTURA	PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE	
	ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECORRENZA: 50 ANNI	ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECORRENZA: 72 ANNI
110,00%	3.025,00	2.777,50
98,00%	2.695,00	2.474,50
88,00%	2.420,00	2.222,00

Premio versato pari a 50.000,00 euro

VALORE CORRENTE DELLA STRUTTURA	PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE	
	ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECORRENZA: 50 ANNI	ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECORRENZA: 72 ANNI
110,00%	60.500,00	55.550,00
98,00%	53.900,00	49.490,00
88,00%	48.400,00	44.440,00

Premio versato pari a 175.000,00 euro

VALORE CORRENTE DELLA STRUTTURA	PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE	
	ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECORRENZA: 50 ANNI	ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECORRENZA: 72 ANNI
110,00%	207.500,00	194.425,00
98,00%	186.500,00	173.215,00
88,00%	169.000,00	155.540,00

ATTENZIONE: gli esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

10. Costi

10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1 Costi gravanti sul premio

A fronte dei costi sostenuti dalla Compagnia per l'acquisizione, l'amministrazione e la gestione del contratto, è previsto un caricamento implicito pari al 9% del premio versato.

Tale costo si riflette sul valore iniziale della Struttura valutato al 28 febbraio 2007, che è pari 91,00 centesimi; e risulta dalla differenza fra il valore nominale della Struttura (pari a 100) ed il caricamento implicito.

Il suddetto caricamento include il costo della copertura assicurativa prevista in caso di premorienza dell'Assicurato che è pari allo 0,60% del premio versato.

10.1.2 Costi per riscatto

Il riscatto può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla stipula del contratto.

ANNI INTERI TRASCORSI	COSTO DI RISCATTO %
1° anno	Il riscatto non è esercitabile
2° anno	2% applicato al premio versato per il valore corrente della Struttura (rilevato il primo giorno utile di valorizzazione immediatamente seguente all'esercizio del riscatto)
3° Anno	1% applicato al premio versato per il valore corrente della Struttura (rilevato il primo giorno utile di valorizzazione immediatamente seguente all'esercizio del riscatto)
4° anno	Nessuna penale prevista
5° anno	Nessuna penale prevista
6° Anno	Nessuna penale prevista

Non è prevista la facoltà per il Contraente di richiedere riscatti parziali.

10.2 Costi applicati mediante prelievo sugli strumenti finanziari sottostanti

Oltre al caricamento implicito di cui al punto 10.1.1., non vi sono ulteriori costi prelevati dalla Compagnia sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste dal contratto.

11. Scomposizione del premio

Nella "Tabella di scomposizione del premio" di seguito riportata è rappresentata la scomposizione percentuale del premio nelle singole componenti utilizzate per acquistare gli strumenti finanziari sottostanti il contratto e nella componente di costo.

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO	VALORE
Componente obbligazionaria	77,30%
Componente derivata	13,70%
Costi impliciti (*)	9,00%
PREMIO COMPLESSIVO	100,00%

(*) Comprensivo del costo relativo alla copertura assicurativa in caso di premorienza dell'Assicurato, pari allo 0,60%.

12. Misure e modalità di eventuali sconti

Il presente contratto non prevede sconti.

13. Regime fiscale

- I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. lgs. n. 344/03, cd. "Nuovo T.U.I.R.", danno diritto annualmente ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Alla data di redazione della presente Nota è facoltà del Contraente detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per le assicurazioni di cui sopra sino a 1.291,14 euro, indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato o da eventuali prestiti richiesti dal Contraente. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. L'importo del premio unico detraibile relativo alla componente caso morte è indicato in polizza.
- Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").
- Le somme erogate dalla Compagnia in forma di capitale, sia in caso di riscatto sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e il corrispondente ammontare del premio pagato (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R." e art. 41 bis della L. n. 326/2003).
- A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale*, costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati, la quale pertanto è soggetta a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R." e art. 41 bis della L. n. 326/2003).
- I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.") soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

* Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. h del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.", sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con Imprese autorizzate dall'ISVAP ad operare nel territorio dello Stato, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**14. Modalità di perfezionamento del contratto e durata del versamento dei premi**

Il contratto si intende concluso alla data del 28 febbraio 2007, a condizione che il Proponente abbia sottoscritto la proposta ed abbia provveduto al pagamento del premio, sempre che, entro tale termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Proponente la mancata accettazione della proposta. In questo caso le somme anticipate alla Compagnia saranno restituite entro 10 giorni da tale data. A conferma della conclusione del contratto la Compagnia invierà al Contraente la Lettera di Conferma Polizza.

Il premio unico minimo è pari a 2.500,00 euro e può essere incrementato senza limiti di valore. Il premio viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto, fissata al 28 febbraio 2007, tramite addebito su conto corrente bancario che il Contraente intrattiene presso la filiale nella quale viene firmata la proposta di assicurazione, con data valuta di addebito pari al 28 febbraio 2007.

15. Riscatto

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente ha diritto di risolvere anticipatamente il contratto. Il Contraente che intenda esercitare il riscatto dovrà presentare una richiesta scritta, indirizzata alla Compagnia e consegnata alla stessa tramite lo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il premio versato per il valore corrente della Struttura, rilevato il primo giorno utile di valorizzazione immediatamente seguente la data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta scritta corredata dalla documentazione indicata all'art 16 delle Condizioni di Polizza. La Compagnia effettuerà il disinvestimento alla data di valorizzazione sopra indicata.

Il valore così determinato verrà poi moltiplicato per la seguente aliquota, determinata in base all'anno di esercizio del riscatto:

- 98% se la documentazione completa perviene nel corso del 2° anno
- 99% se la documentazione completa perviene nel corso del 3° anno
- 100% se la documentazione completa perviene negli anni successivi

L'importo di riscatto determinato come sopra indicato verrà liquidato al netto delle penali di cui al punto 10.1.2.

Esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto**VALORE DI RISCATTO SUPERIORE AL PREMIO VERSATO**

Data di richiesta riscatto	15/08/2010 (4° anno)
Valore corrente della Struttura	104,78%
Premio versato	€ 10.000,00
Valore di riscatto	$(€ 10.000,00 \times 104,78/100) \times 100\% = € 10.478,00$

VALORE DI RISCATTO PARI AL PREMIO VERSATO

Data di richiesta riscatto	10/07/2009 (3° anno)
Valore corrente della Struttura	101,01%
Premio versato	€ 5.000,00
Valore di riscatto	$(€ 5.000,00 \times 101,01/100) \times 99\% = € 5.000,00$

VALORE DI RISCATTO INFERIORE AL PREMIO VERSATO

Data di richiesta riscatto	22/09/2008 (2° anno)
Valore corrente della Struttura	97,30%
Premio versato	€ 10.000,00
Valore di riscatto	$(€ 10.000,00 \times 97,30/100) \times 98\% = € 9.535,40$

Tutti gli importi si intendono al lordo delle imposte di legge.

In considerazione della natura finanziaria della Struttura, la cui oscillazione può avere incidenza sul valore di riscatto, è opportuno che il Contraente, prima di effettuare la richiesta, contatti il Servizio Clienti della Compagnia al Numero Verde 800.21.91.91 al fine di conoscere preventivamente l'importo liquidabile.

In caso di risoluzione del contratto, in qualunque epoca sia effettuata, il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio versato per effetto del caricamento implicito, oltre che per effetto dei rischi illustrati nella sezione B della presente Nota Informativa, con particolare riferimento ai rischi di interesse e di controparte.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data convenzionale di ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza.

16. Revoca della proposta

Il Proponente ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, ha facoltà di revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante comunicazione alla Compagnia. Le somme eventualmente anticipate alla Compagnia dal Proponente saranno restituite allo stesso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

L'intenzione di revocare la proposta dovrà essere comunicata alla Compagnia tramite una richiesta scritta indirizzata e consegnata alla stessa tramite lo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza

In virtù della revoca della proposta le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno in cui è stata spedita la comunicazione, attestata dal timbro postale di invio.

17. Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, il Contraente può esercitare il diritto di recesso. L'intenzione di recedere dal contratto dovrà essere comunicata alla Compagnia per mezzo di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al seguente recapito:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza

In virtù del recesso dal contratto le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione attestato dal timbro postale di invio.

La Compagnia rimborserà il premio corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa della documentazione indicata nell'art. 16 delle Condizioni di Polizza.

18. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Compagnia dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall'art. 16 delle Condizioni di Polizza.

La Compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

19. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

21. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia scrivendo a:

Berica Vita S.p.A. – Ufficio Reclami
Via Battaglione Framarin 18, 36100 Vicenza
Numero Verde 800.21.91.91
fax: 0444.329363 ,
posta elettronica: reclami@bericavita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) conferma del premio unico versato alla decorrenza del contratto
- b) indicazione del valore della Struttura al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La Compagnia si impegna altresì a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del valore dei titoli azionari che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti ed a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

BERICA VITA S.P.A.

Il Presidente



Gian Carlo Forconi

CONDIZIONI DI POLIZZA

Art. 1 L'oggetto del contratto

Il presente contratto, denominato "BERICA INDICAZIONE 7" è un'assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico di tipo Index Linked, con durata prestabilita ed indicizzazione delle prestazioni al valore di una specifica struttura finanziaria (di seguito Struttura) indicata al successivo art. 2.

La Compagnia, a fronte del pagamento di un premio unico, corrisponderà:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, un capitale determinato secondo le modalità previste al successivo art. 4;
- in caso di premorienza dell'Assicurato, un capitale determinato così come indicato al successivo art. 5.

Art. 2 La Struttura di riferimento

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono collegate al Valore di una Struttura finanziaria costituita da un titolo strutturato di seguito descritto.

TITOLO STRUTTURATO: Denominato "Banca Italease S.p.A. 2007/2013 Index Linked"- ISIN XS0280887448, con durata pari a 6 anni, emesso dalla BANCA ITALEASE, Via Cino del Duca 12, 20122 Milan, Italy. Il rating attribuito a tale Società alla data di redazione della presente Nota Informativa è A3 secondo la società Moody's e A- secondo Fitch. La determinazione del valore corrente del titolo è effettuata da Banca Caboto S.p.A.. Il titolo verrà quotato presso la Borsa Valori di Lussemburgo.

Il titolo strutturato è formato da due componenti:

- Componente obbligazionaria zero coupon: il cui prezzo di emissione è pari a 77,30%. Prevede la restituzione a scadenza del 100% del valore nominale del titolo. Il tasso di rendimento annuo effettivo lordo è pari al 4,3847%.
- Componente derivata: il cui prezzo è pari a 13,70%. Offre a scadenza il pagamento di una performance finale collegata all'andamento dell'indice azionario sottodescritto:

INDICE AZIONARIO	COD. BLOOMBERG	BORSA DI RIFERIMENTO
NIKKEI 225	NKY	TOKYO

Il prezzo di chiusura ufficiale dell'indice sopra descritto è calcolato giornalmente e pubblicato con la medesima frequenza sui principali quotidiani finanziari come ad esempio "Il Sole 24 Ore".

Nel caso di mancata disponibilità del valore ufficiale di chiusura dell'indice, per il giorno 28 febbraio 2007 o per il 14 febbraio 2013, a causa di festività in uno dei mercati presi a riferimento, verrà preso in considerazione il valore pubblicato nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

Nel caso invece, sempre in occasione della data iniziale del 28 febbraio 2007 o del 14 febbraio 2013, di mancata disponibilità di un valore ufficiale di chiusura a seguito di un evento di turbativa del mercato di riferimento, verrà preso in considerazione il valore pubblicato il primo giorno lavorativo successivo in cui è disponibile il prezzo ufficiale di chiusura.

Nel caso la mancata rilevazione del prezzo di chiusura dell'indice a seguito di turbativa si prolungasse per oltre otto giorni lavorativi, l'Agente per il Calcolo provvederà comunque, in buona fede ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un valore da considerarsi quale prezzo di chiusura.

Qualora per motivi indipendenti dalla Compagnia l'indice considerato non venisse più calcolato, l'Agente per il Calcolo provvederà, in buona fede e seguendo la prassi di mercato, alla sua sostituzione con un indice simile, applicando gli opportuni correttivi al fine di non pregiudicare la modalità di indicizzazione delle prestazioni.

L'Agente per il Calcolo provvederà altresì ad apportare gli opportuni correttivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario al fine di garantire una corretta continuità dei valori rilevati (es. cambio della Base di calcolo dell'Indice).

Si considera giorno lavorativo qualsiasi giorno lavorativo bancario nel quale la Borsa Valori, presso la quale il valore dell'indice viene rilevato, sia aperta per regolari negoziazioni. Qualora nella predetta data si verifichi un giorno di chiusura della Borsa sarà preso a riferimento il valore del primo giorno successivo alla chiusura. In caso di eventi di turbativa su un mercato verrà utilizzata la quotazione del primo giorno lavorativo utile nel quale non sussista un evento di turbativa nel suddetto mercato, ferma restando la rilevazione sugli altri mercati. In nessun caso, tuttavia, il giorno di rilevazione potrà essere successivo al quinto giorno lavorativo seguente al giorno di rilevazione originariamente previsto.

Il Valore della Struttura è dato dal valore corrente del titolo strutturato; pertanto, il Valore della Struttura alla data di decorrenza è pari a 91,00 (espresso in centesimi).

La determinazione del valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) viene effettuata quindicinalmente (il giorno 15 di ogni mese o, nel caso in cui risultasse festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente seguente; e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese) ed è pubblicato giornalmente sul quotidiano economico a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore", nella sezione "Fondi Assicurativi- Index Linked".

Art. 3 Determinazione della "performance" dell'indice azionario

Alla scadenza contrattuale viene riconosciuto il premio versato aumentato di una performance finale pari al massimo fra il 5% ed il 76% dell'incremento conseguito dall'Indice azionario NIKKEI 225 (codice Bloomberg NKY).

L'incremento viene calcolato come di seguito descritto: il 14 febbraio 2013 viene osservata la variazione percentuale registrata dall'indice rispetto al valore determinato alla data di decorrenza del contratto (28 febbraio 2007).

In altri termini, il valore della prestazione in caso di sopravvivenza a scadenza sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$\text{Massimo} \left[5,00\%; 76\% \times \left(\frac{I_f - I_0}{I_0} \right) \right] * \text{Premio versato}$$

dove

I_f : valore di chiusura dell'indice osservato il 14 febbraio 2013

I_0 : valore di chiusura dell'indice osservato il 28 febbraio 2007

Art. 4 Il capitale assicurato a scadenza

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà un capitale determinato moltiplicando il premio versato per il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) descritta al precedente art. 2. Il valore della Struttura viene rilevato alla scadenza contrattuale, in funzione della "performance" e secondo le modalità e i tempi indicati ai precedenti art. 2 e 3.

Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia e il Contraente si assume il rischio connesso al deprezzamento di valore degli strumenti finanziari cui sono collegate le prestazioni derivante dal deterioramento del merito di credito dell'emittente nonché il rischio che tale soggetto non rimborsi alla Compagnia in tutto o in parte il valore dello strumento finanziario.

Art. 5 La prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale caso morte pari al prodotto tra il premio versato ed il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) e il coefficiente A di seguito indicato:

ETÀ ASSICURATIVA ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO		COEFFICIENTE A
DA (ANNI)	A (ANNI)	
18	70	1,10
71	90	1,01

Il capitale aggiuntivo liquidabile caso morte, dato dalla differenza fra il capitale liquidabile in caso di morte sopra descritto e il prodotto fra premio versato ed il valore corrente della Struttura, non potrà comunque essere superiore a 15.000,00 euro.

Il valore corrente della Struttura verrà rilevato il primo giorno utile di valorizzazione seguente la data in cui perviene in Compagnia la notizia del sinistro, completa della documentazione indicata all'art.16 delle Condizioni di Polizza. La Compagnia disinveste alla data di valorizzazione sopra indicata.

Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia e il Contraente si assume il rischio connesso al deprezzamento di valore degli strumenti finanziari cui sono collegate le prestazioni derivante dal deterioramento del merito di credito dell'emittente nonché il rischio che tale soggetto non rimborsi alla Compagnia in tutto o in parte il valore dello strumento finanziario.

Art. 6 Il rischio morte

L'integrazione di cui all'art. 5 non viene applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- b) sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza.

Art. 7 Il premio

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 sono assicurate a fronte del versamento di un premio unico dovuto alla data di decorrenza indicata in polizza. Il premio minimo è pari a 2.500,00 euro.

Art. 8 I costi

A fronte dei costi sostenuti dalla Compagnia per l'acquisizione, l'amministrazione e la gestione del contratto, è previsto un caricamento implicito pari al 9% del premio versato; tale costo viene prelevato dal valore nominale della Struttura (pari a 100) per cui il valore iniziale della stessa è pari a 91, come indicato al precedente art. 2.

Il suddetto caricamento include il costo della maggiorazione prevista in caso di premorienza dell'Assicurato che risulta pari allo 0,60% del premio versato.

Art. 9 La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione e la durata

Il contratto si intende concluso alla data di decorrenza (28 febbraio 2007), a condizione che il Proponente abbia sottoscritto la proposta ed abbia provveduto al pagamento del premio, sempre che, entro tale termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Proponente la mancata

accettazione della proposta. In questo caso le somme anticipate alla Compagnia saranno restituite entro 10 giorni da tale data.

A conferma della conclusione del contratto e successivamente al perfezionamento dello stesso la Compagnia invierà al Contraente la lettera di Conferma Polizza.

La garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fissata al 28 febbraio 2007.

La durata del contratto è pari a 6 anni dalla data di decorrenza indicata in polizza.

Art. 10 La revoca della proposta e il diritto di recesso dal contratto

Il Proponente può revocare la proposta fino alla data di conclusione del contratto mediante la comunicazione scritta alla Compagnia.

In tal caso la Compagnia restituirà al Contraente, in qualità di Proponente, quanto eventualmente corrisposto entro 30 giorni dalla notifica della revoca.

Una volta concluso il contratto, Il Contraente può recedere dallo stesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta alla Compagnia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

La revoca o il recesso hanno l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca o recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

Le comunicazioni di revoca o recesso dovranno essere inviate, complete della documentazione indicata al successivo art. 16 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

Berica Vita S.p.A.
Via Btg. Framarin, 18
36100 Vicenza

Art. 11 Il diritto di riscatto

Il Contraente potrà risolvere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto purché sia trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto si determina moltiplicando il premio versato per il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) indicata al precedente art. 2, rilevato il primo giorno utile di valorizzazione immediatamente seguente la data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto, corredata dei documenti previsti al successivo art 16. La Compagnia effettuerà il disinvestimento alla data di valorizzazione sopra indicata.

Al valore così determinato verrà poi applicata la seguente aliquota in base all'anno contrattuale di ricevimento della richiesta:

- 98% se la documentazione completa perviene nel corso del 2° anno
- 99% se la documentazione completa perviene nel corso del 3° anno
- 100% se la documentazione completa perviene negli anni successivi

Il Contraente che intende esercitare il riscatto dovrà presentare una richiesta scritta, indirizzata alla Compagnia e consegnata alla stessa tramite lo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia ed il Contraente si assume il rischio connesso al deprezzamento di valore degli strumenti finanziari cui sono collegate le prestazioni derivante dal deterioramento del merito di credito dell'emittente nonché il rischio che tale soggetto non rimborsi alla Compagnia in tutto o in parte il valore dello strumento finanziario.

Art. 12 I prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 13 Il pegno

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno.

In tale momento la Compagnia effettuerà la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile, la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano nei confronti del Contraente originario, sulla base del presente contratto.

Art. 14 L'opzione in rendita

Almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, tramite richiesta scritta indirizzata alla Compagnia e consegnata allo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il Contraente può chiedere che il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza sia convertito in una rendita vitalizia che la Compagnia corrisponderà in rate annuali posticipate, purché l'importo della prima rata sia almeno pari a 5.000,00 euro.

La richiesta di conversione in rendita potrà essere esercitata se l'Assicurato alla scadenza del contratto avrà un'età non superiore a 85 anni (e dovrà essere corredata con certificato di nascita dello stesso).

La rendita annua di opzione verrà determinata con riferimento al sesso e all'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto, in base alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore a tale epoca.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo della sua erogazione e alla morte dell'Assicurato cesserà ogni obbligazione da parte della Compagnia.

Art. 15 I Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata alla Compagnia e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento.

Art. 16 La modalità dei pagamenti a carico della Compagnia e la documentazione richiesta

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di revoca e recesso dal contratto:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale della proposta o del contratto di polizza con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione del capitale firmata dai Beneficiari;
 - originale contrattuale di polizza con eventuali appendici;
 - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
 - copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione sostitutiva (nel caso in cui il capitale da liquidare sia inferiore a euro 50.000,00) dove risulti

- che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
- elenco completo corredato da codice fiscale ed indirizzo di tutti i Beneficiari della polizza;
- per i pagamenti conseguenti alla liquidazione del capitale alla scadenza:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale contrattuale di polizza con eventuali appendici;
- per i pagamenti conseguenti alle opzioni:
 - richiesta firmata dal Contraente con indicazione dell'opzione scelta;
 - originale del contratto di polizza con eventuali appendici.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza, il Contraente potrà richiederne una copia o dovrà consegnare un'autocertificazione attestante lo smarrimento. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione del Contraente o dei Beneficiari. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI, CAB, n. c/c) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

La Compagnia esegue la liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 17 Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 18 I riferimenti a norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

Art. 19 Il Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

GLOSSARIO

Il presente documento contiene un glossario specifico per le polizze vita, elaborato prendendo in considerazione il glossario generale ANIA, le terminologie utilizzate dalla Compagnia e le disposizioni ISVAP in materia di trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita.

Il significato di alcuni termini tecnici ricorrenti nel testo facilita pertanto la comprensione della Scheda Sintetica, della Nota Informativa e delle Condizioni di Polizza. A tale significato le Parti si ritengono, quindi, contrattualmente vincolate in caso di divergenze interpretative.

Agente di Calcolo: Società che, in qualità di soggetto incaricato per il mercato secondario, determina periodicamente il valore delle Obbligazioni e del Derivato.

Anno Assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Gli spettano i diritti derivanti dal contratto (art. 1891 co. 2 cod. civ.).

Beneficiari: sono le persone fisiche o giuridiche, designate nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (art. 1920 co. 2 cod. civ.), cui spetta la liquidazione, da parte della Compagnia stessa, delle somme dovute in base al contratto di assicurazione.

Borsa: la borsa valori o "piazza" finanziaria dove viene quotato l'indice azionario, il paniere di indici azionari o l'altro indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Capitale nominale: è pari al premio unico al netto del costo fisso di emissione.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Certificato: vedi "Contratto / Proposta-Certificato".

Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia: vedi "Società".

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che la società invia al Contraente qualora in corso di contratto il valore finanziario del contratto si sia ridotto oltre una certa percentuale rispetto al valore dei premi investiti.

Conclusione del contratto: momento in cui il Contraente riceve da parte della Società il documento di polizza sottoscritto o comunicazione scritta di accettazione della proposta.

Condizioni contrattuali (o di polizza, o di assicurazione): insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

Conto corrente del Contraente: è il conto corrente di cui è titolare il Contraente. Tale conto è acceso presso una delle Filiali degli Istituti di Credito del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

Contraente: è la persona fisica o giuridica che stipula il contratto. Deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto (art. 1891 p.p. cod. civ.), tra cui il pagamento dei premi.

Contratto / Proposta-Certificato: è il documento emesso dalla Compagnia concernente le garanzie assicurative prestate e le relative condizioni con cui il rapporto giuridico patrimoniale si costituisce, si regola o si estingue.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi fissi di emissione, di liquidazione: oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico del Con-

traente per l'emissione del contratto, di liquidazione delle somme assicurate e liquidazione cedole.

Data di ricevimento da parte della Compagnia: è la data in cui la Compagnia riceve effettivamente le comunicazioni, le richieste e la documentazione da parte del Contraente/Assicurato.

Data di conclusione del contratto: coincide con la data di decorrenza delle coperture assicurative.

Data di decorrenza / Data di decorrenza delle coperture assicurative: data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di emissione della Struttura finanziaria a cui le prestazioni sono collegate.

Data di pagamento: è il giorno di addebito del premio unico sul conto corrente del Contraente.

Data di scadenza del contratto: data in cui cessano gli effetti del contratto.

Data di sottoscrizione: è il giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta-Certificato.

Deducibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato alle forme pensionistiche che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.

Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Documenti contrattuali: sono gli allegati al contratto che lo integrano e specificano. Hanno tra le Parti la stessa efficacia vincolante del contratto.

Durata contrattuale: è l'intervallo temporale, compreso fra la data di decorrenza delle coperture assicurative e la data di scadenza del contratto, durante il quale le coperture assicurative sono operanti ed il contratto ha piena validità.

Epocche di valutazione: sono le date di computo periodico del valore di mercato della Struttura Finanziaria sottostante il contratto. Nel caso in cui la data di computo coincida con un giorno festivo, la valutazione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

Età assicurativa ad una data epoca: è l'età – dell'Assicurato – calcolata maggiorando di un anno l'età compiuta in anni interi se la frazione di anno trascorsa dall'ultimo compleanno all'epoca di computo è almeno pari ai sei mesi. In caso contrario è pari all'età esatta all'epoca di computo stessa.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- nota informativa;
- condizioni di polizza;
- glossario;
- modulo di proposta.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione: Vedi "Società".

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Compagnie di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Lettera Contrattuale di Conferma: è la lettera che la Compagnia invia al Contraente per confermare l'avvenuto investimento del premio unico corrisposto nella Struttura Finanziaria sottostante il contratto.

Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso ed alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Pegno: vedi: "Cessione, Pegno e Vincolo".

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di collocamento: è il periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto. **Periodo di copertura (o di efficacia):** periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Polizza index-linked: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate all'andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari, ad un altro indice finanziario di riferimento, ad una struttura finanziaria. È un contratto di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica, tipicamente un indice/titolo di borsa, attraverso particolari accorgimenti tecnici.

Premio versato: importo che il Contraente versa alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti index-linked si può suddividere in premio investito e nelle componenti di costo.

Premio investito: è la parte di premio unico utilizzata per l'acquisto della Struttura Finanziaria sottostante il contratto assicurativo.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Prezzo di emissione: valore della Struttura Finanziaria a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto alla data di decorrenza.

Proposta: vedi "Contratto / Proposta-Certificato".

Rating: Indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente o all'eventuale garante dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch, ecc..

Recesso: è la facoltà del Contraente di liberarsi, nei 30 giorni che seguono la conclusione del contratto, da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto assicurativo stesso.

Revoca: è la facoltà del Contraente di annullare, entro la data di conclusione del contratto, la Proposta di Assicurazione.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Rischio finanziario: rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui tale indice è rappresentazione.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Scheda Sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione separata a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro: è il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione): società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alter-

nativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto è Berica Vita S.p.A.

Solvibilità dell'emittente: capacità dell'ente che ha emesso il titolo che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.

Sostituto d'imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Strumenti derivati: strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

Struttura Finanziaria: è il portafoglio delle attività destinate alla copertura degli impegni assunti dalla Compagnia. È costituita da un'obbligazione zero coupon e uno strumento derivato.

Valore dell'investimento in corso di contratto: è pari al prodotto del capitale nominale per il valore di mercato della Struttura Finanziaria all'epoca di computo. Tale valore viene aggiornato periodicamente ad ogni epoca di valutazione.

Valore di mercato: è il valore, ad una data epoca, della Struttura Finanziaria cui sono collegate le prestazioni contrattuali. Tale valore è ottenuto sulla base delle quotazioni che l'Agente di Calcolo provvede a fornire periodicamente a Berica Vita. Tale valore è rilevato e pubblicato su Il Sole 24 Ore ad ogni epoca di valutazione.

Valore di riferimento: è il valore di mercato della Struttura Finanziaria utilizzato in caso di liquidazione (per riscatto anticipato o per sinistro) prima della scadenza contrattuale. È il valore della Struttura Finanziaria quale rilevato alla prima epoca di valutazione che segue l'epoca convenzionale di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta che dà luogo alla liquidazione stessa.

Valuta di denominazione: moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo: vedi "Cessione, Pegno e Vincolo".

Volatilità: grado di variabilità del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA



BERICA VITA
Gruppo Banca Popolare di Vicenza

Berica Vita S.p.A.



Sede legale in Via Btg. Framarin n.18 - 36100 Vicenza - Capitale Sociale € 26.000.000 - P. IVA, Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03096340249. - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004 pubblicato sulla G.U. n. 84 del 09.04.2004. - Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.